

INDENNITÀ COVID-19 A CHI SPETTA

I beneficiari sono:

- **liberi professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, titolari di partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata. Ai fini dell'accesso all'indennità **il richiedente non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto** e non essere iscritto, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni**, nonché gli **imprenditori agricoli professionali** iscritti alla gestione autonoma agricola, **coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli** iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
- **lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL n.18/2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
- **lavoratori del settore agricolo**, che abbiano svolto **nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo** e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
- **lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, non titolari di trattamento pensionistico diretto, **con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019** allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 **un reddito non superiore a 50.000 euro**. I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità in questione, **non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020**, di entrata in vigore DL n.18/2020.



Le indennità COVID-19 non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza. **La prestazione economica non concorre alla formazione del reddito** e il periodo di fruizione non è coperto da contribuzione figurativa e non dà diritto all'assegno per il nucleo familiare.

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ CONTATTA [INCA LAZIO](#)
EMERGENZA CORONAVIRUS

**RESTI A CASA O SEI AL LAVORO
LA CGIL SEMPRE CON TE**